
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Giudizio per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e prova

Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto della dichiarazione della madre naturale e della portata delle difese del convenuto, pertanto il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. , anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti.

Tribunale di Bari, sezione prima, sentenza del 14.01.2015

...omissis...

La domanda di riconoscimento è fondata e merita, pertanto accoglimento
L'art. 269 c.c. , comma 1, così come modificato a seguito del D.Lgs. n. 154 del 2013 , prevede che "la paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso", mentre il secondo comma dispone che "la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo".

Pertanto in sede di cognizione, il convenuto si è rifiutato di sottoporsi ad indagine ematologica, pur essendo stato ritualmente evocato nella procedura
Nella giurisprudenza di legittimità, è ormai ius receptum il principio - condiviso anche da questo Tribunale - secondo cui "nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto della dichiarazione della madre naturale e della portata delle difese del convenuto, pertanto il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c. , anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti" (cfr. Cass., 30.05.2014, n.12194; vedasi anche Cass., 8.05.2009, n.19585; Cass., 16.04.2009, n.8733; Cass. Civ., Sez. I, 14.11.2008, n. 27237). Inoltre, l'esame ematico è considerato del tutto conforme al disposto dell'art.30 comma 4 Cost., che demanda alla legge di determinare i modi per la ricerca della paternità, dal momento che l'art 269, comma 2, c.c. , in attuazione di detto disposto costituzionale stabilisce che la prova della paternità può essere data con qualsiasi mezzo, tra cui può quindi essere compresa anche l'esame ematico.

L'art.269, ultima comma, c.c. stabilisce che "la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità".

Orbene la Suprema Corte, con un più recente indirizzo, ha stabilito che: "la inidoneità, sancita dall'ultimo comma dell'art.269 c.c. della sola dichiarazione della madre e della sola esistenza di rapporti tra questa e il preteso padre dell'epoca del concepimento a costituire prova della paternità stessa, non è assimilabile al divieto assoluto di utilizzazione di simili dichiarazioni, non potendosi escludere, con il disposto del comma 2 dell'art.116 c.p.c., che il giudice possa utilizzarle, come argomenti di prova, al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti medesime nel corso del giudizio, coniugandone il contenuto con altri simili argomenti, così da fondare, sul risultato complessivamente ottenuto in tal guisa, il proprio legittimo convincimento" (cfr. Cass. civ., 9.06.2011, n.12646; vedasi anche Cass. civ., 26.03.2010, n.7262; Cass. civ., 19.10.2006, n.22490; Cass. civ., 22.08.2006, n.18224).

Dunque potranno essere assunti come argomenti di prova le dichiarazioni testimoniali rese dalla Sig.xxxx., fratello del convenuto (i quali hanno confermato la versione dei fatti allegata dall'attore smentendo altresì la circostanza che nel periodo del concepimento la U. avrebbe intrattenuto relazioni anche con altri uomini), nonché la dichiarazione parzialmente confessoria resa, in sede di interrogatorio formale, dal convenuto il quale ha

confermato la relazione sentimentale intrattenuta con xxx tra il 1960 ed il 1961.

Vi è dunque in atti una serie di risultanze processuali univoche che, correlate tra loro ed unitamente al rifiuto opposto dal convenuto senza alcuna oggettiva giustificazione di sottoporsi agli accertamenti immuno-ematologici, corroborano la conclusione che quest'ultimo sia il padre biologico dell'odierno attore.

Alla stregua delle anzidette considerazioni la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità naturale deve essere accolta.

Giusta l'art.48, comma 3, D.P.R. n. 396 del 2000 , la presente sentenza, una volta passata in giudicato, dovrà essere comunicata dal Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di xxx), affinché quest'ultimo ne faccia annotazione nell'atto di nascita dell'attore. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (essendosi conclusa la prestazione difensiva dopo l'entrata in vigore del medesimo, arg. da Cass. S.U., n. 17406/2012), vista la nota specifica ma rifacendosi ai valori medi previsti nell'allegata tabella in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (indeterminabile di grado non elevato, dunque non superiore ad Euro 26.000,00).

p.q.m.

Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 3.02.2009, da Uxxx. nei confronti di Vxx., così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che V.C., nato xx il (...), è il padre naturale di Uxxx

2. dispone che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, una volta che la presente sentenza sia passata in giudicato, comunichi la stessa all'Ufficiale di Stato Civile del xxx perché ne faccia annotazione sull'originale dell'atto di nascita dell'attore xxxV. (anno 1963, parte xxx serie B, n.3), mandando alla cancelleria per le formalità di rito;

3. condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 5.200,17, di cui Euro 4.835,00 per compensi professionali al difensore ed Euro 365,17 per spese esenti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;

4. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della sezione 1[^] civile del Tribunale, il giorno 13 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2015.